

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRONDA VERALDI, CARDIELLO

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

Presentata il 20 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia delle immunità parlamentari ha avuto un percorso tormentato negli ultimi otto anni, da quando cioè l'articolo 68 della Costituzione è stato novellato per venire incontro a legittime aspettative dell'opinione pubblica.

In tale contesto, particolarmente tribolata è stata la tematica dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento. Si sono contrapposte al riguardo, da un lato, una linea interpretativa delle Camere (competenti a pronunciarsi sui singoli casi secondo quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 1988) talora troppo ampia e — in qualche caso — persino sgradevolmente licenziosa e, dall'altro, un'impostazione ermeneutica della Corte costituzionale troppo ristretta, specialmente a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000.

Più precisamente, le Camere hanno ritenuto che dovesse essere ricondotta al-

l'esercizio delle funzioni parlamentari ogni esternazione che avesse anche la più vaga coloritura politica, a prescindere da ogni connotazione offensiva delle parole adoperate e dall'identità del destinatario dell'invettiva e dalla possibilità di questi di replicare. La Corte costituzionale ha invece, all'estremo opposto, adottato un criterio rigido, ai sensi del quale le uniche esternazioni dei parlamentari che possono godere della prerogativa dell'insindacabilità, al di fuori delle formali sedi della discussione parlamentare, sono quelle volte a divulgare tra il pubblico il contenuto esatto di atti tipici della funzione già svolti *intra moenia*.

La presente proposta di legge è volta a superare la contrapposizione tra queste due linee radicalmente confliggenti. Occorre infatti prendere definitivamente atto dell'impossibilità per un membro del Parlamento di circoscrivere la sua attività di critica, denuncia e propaganda all'am-

bito spaziale delle Camere e alla divulgazione di quanto in esse ha compiuto. Non da oggi nelle maggiori democrazie occidentali l'agone politico trova i suoi momenti più significativi sui *mass media* (carta stampata e televisione *in primis*, ma adesso anche INTERNET). Peraltro, occorre aggiungere che i livelli dell'attività del parlamentare come *homo publicus* sono spesso intrecciati l'uno nell'altro, a livello istituzionale e di partito, a livello nazionale e locale. Né si può trascurare che nella concitazione delle polemiche politiche e dei frequenti periodi elettorali può accadere che un

membro del Parlamento pronunci una parola di troppo.

Per altro verso, è necessario ribadire che l'insindacabilità parlamentare non può in nessun caso prestarsi ad abusi e diventare lo scudo al riparo del quale è concessa una licenza d'insulto e di contumelia. Occorre pertanto fissare il principio che comunque non ricadono sotto la protezione dell'insindacabilità le espressioni intrinsecamente ingiuriose e sconvenienti, se queste siano non rigorosamente pertinenti al tema di natura politica oggetto dell'intervento, oltre che quelle di contesto puramente privato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico ovunque rese dai membri del Parlamento, essendo questi assistiti dalla presunzione dell'esercizio della funzione parlamentare fino a prova contraria.

2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione di membro del Parlamento le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione, salvo che esse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento.

ART. 2.

1. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.

2. Il giudice dell'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020530